Rep. Gen.le N. 866 del 8/8/12

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

*U.D. "SERVIZI FINANZIARI"*

*U.O. "Trattamento previdenziale, assistenziale e quiescenza"*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 16/2012 del 06/08/2012

Oggetto: Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, a domanda del Funzionario Responsabile U.O.A. Cat. Ec. D6 Dott.ssa RANDAZZO Anna Maria nata il 31.10.50, a decorrere dal 01.11.2012 con il requisito del 61° anno di età (matricola 1032).

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'istanza del 02.11.2011, assunta al protocollo di questo Ente in data 03.11.2011 al n° 0036777/11, con la quale il Funzionario Responsabile U.O.A. Cat. Ec. D6 Dott.ssa RANDAZZO Anna Maria nata il 31.10.50, assunta alle dipendenze di questa Provincia Regionale l'1.06.1985, ha chiesto di essere collocata a riposo per limiti di età, avendo il requisito del 61° anno di età al 31.12.2011, a decorrere dal 01.11.2011 ai sensi della normativa vigente;

**LETTO** l'articolo 2 comma 21 della legge 08.08.1995 n° 335 che recita testualmente: "Con effetto dal 01.01.1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del 60° anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età";

**VISTA** la legge 30 luglio 2010 n. 122 contenente interventi in materia previdenziale;

**VISTO** l'art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che stabilisce un nuovo regime di decorrenza delle pensioni di anzianità e vecchiaia: "Trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti" (c.d. finestra mobile);

**VISTA** la nota divulgativa INPDAP prot. n. 10560 del 03/08/2010, contenente chiarimenti sulle novità maggiormente rilevanti introdotte dall'art. 12 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, in cui tra l'altro recita: "Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:....omissis....al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile);

**CONSIDERATO** che la dipendente rientra in tale fattispecie avendo compiuto il 61° anno di età in data 31.10.2011;

**VISTO** l'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che al comma 3 prevede: "Il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa...omissis";

**VISTA** la determinazione INPDAP n. ME1 98 10134 del 10.06.1998 con la quale sono stati ricongiunti precedenti periodi lavorativi, ai sensi della legge 29/79, pari a anni 5 mesi 11 e giorni 21;

**VISTO** il provvedimento INPDAP di riconoscimento dei periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 151/2001, art. 25 comma 2, pari a mesi 3 e giorni 12;

**CHE** la dipendente maturerà alla data del 31.10.2012, ultimo giorno lavorativo, un'anzianità contributiva pari ad anni 33 mesi 8 e giorni 3 come meglio di seguito specificato:

| | ANNI | MESI | GIORNI |
|---|---|---|---|
| - Servizio prestato presso l'Ente dal 01.06.1985 al 31.10.2012 | 27 | 05 | 00 |
| - Ricongiunzione L. 29/79 | 05 | 11 | 21 |
| - Riconoscimento D.Lgs. 151/01 art.25 c. 2 | 00 | 03 | 12 |
| TOTALE | 33 | 08 | 03 |

**CONSIDERATO** che a carico del Funzionario Responsabile U.O.A. Cat. Ec. D6 Dott.ssa RANDAZZO Anna Maria non risultano pendenti procedimenti penali o disciplinari e che non ostano, inoltre, motivi di servizio;
**PRESO ATTO**, che la stessa durante la sua permanenza in servizio non ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per cui bisogna valutare interamente il periodo summenzionato;
**PRESO ATTO**, altresì, che la domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con il requisito del 61° anno di età, a decorrere dall'1.11.2012, può essere accolta in quanto rientra nella fattispecie prevista dalla normativa vigente;
**VISTA** la L.R. 48/91;
**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;
**VISTO** l'art. 6 della legge127/97 e successive modifiche e integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana dalla L.R. n° 23 del 07.09.1998;
**PER QUANTO SOPRA PREMESSO**

**DETERMINA**

**ACCOGLIERE** l'istanza di collocamento a riposo per limiti di età con il requisito del 61° anno di età con effetto dal 01.11.2012 del Funzionario Responsabile U.O.A. Cat. Ec. D6 Dott.ssa RANDAZZO Anna Maria nata il 31.10.50 ai sensi della normativa vigente;
**DARE ATTO** che la stessa alla data del 31.10.2012 maturerà un'anzianità contributiva, ai fini della quiescenza, pari ad anni 33 mesi 8 e giorni 3;
Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

**IL RESPONSABILE U.O.**
**(Dott.ssa Rosaria Visalli)**

**IL DIRIGENTE**
**(Avv. Antonino Calabrò)**